

ORDINANZA N. 12/2023

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

RIIEVATO che il porto di Napoli è punto di arrivo delle linee marittime trasportanti gli autocarri adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani presso le isole del Golfo di Napoli;

ATTESO che alcuni Comuni isolani hanno chiesto l'assegnazione di uno spazio all'interno del Porto di Napoli da destinare alla sosta temporanea di autocompattatori (adibiti al trasporto rifiuti da conferire negli appositi impianti di trattamento) in attesa di imbarco e, ciò, tenuto conto dei tempi di attesa per il rientro sulle isole;

RITENUTO opportuno, al fine di far fronte alle suddette esigenze, individuare un'area ulteriore rispetto alla attuale area di preimbarco, in considerazione della peculiarità dell'automezzo in parola (autocompattatori) che mal si concilia con la abituale operatività di detta area che è impegnata per la sosta di autovetture e passeggeri diretti alle isole maggiori;

CONSIDERATA, pertanto, idonea allo scopo l'area sita presso il Molo Pisacane posta sul lato nord dell'edificio ex Magazzini Tirreni, come meglio evidenziata nella planimetria allegata alla presente ordinanza, seppure in via temporanea in ragione dell'avvio dei lavori di riqualificazione del lato levante della banchina Pisacane operativa di detta area;

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let. a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

ORDINA

Art .1

L'area demaniale marittima del porto di Napoli del molo Pisacane, posta sul lato nord dell'edificio ex Magazzini Tirreni, come meglio evidenziata nella planimetria allegata alla presente ordinanza, è riservata, in via temporanea fino al 31.12.2023, alla sosta di n. 5 autocarri adibiti alla raccolta rifiuti sull'isole del golfo di Napoli.

E' fatto divieto di sosta nella predetta area a tutti i veicoli non rientranti nella suddetta categoria. Gli autocompattatori dovranno sostare vuoti di rifiuti ed esclusivamente negli stalli ad essi dedicati, esponendo l'autorizzazione recante il relativo numero di targa.

La segnaletica orizzontale e verticale sarà apposta a cura dell' Ufficio Tecnico AdSP.

Art.2

Gli autocompattatori, adibiti esclusivamente al trasporto rifiuti solidi urbani delle Isole del Golfo di Napoli, dovranno essere

NAPOLI
Piazzale Pisacane
80133 Napoli · ITALY
T. (+39) 081 2283111 · F. (+39) 081 206888
segreteriagenerale@porto.napoli.it
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it
www.porto.napoli.it

SALERNO
Via Roma, 29
84121 Salerno · ITALY
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450
autoritaportuale@porto-salerno.it
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it
www.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIA Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY

IL SEGRETARIO GENERALE

Codice Fiscale: 95255720633



ORDINANZA N. <u>12</u>/2023

muniti di contrassegno alla sosta negli stalli di cui all'art.1 rilasciato a cura dell'A.d.S.P., a seguito dell'istruttoria di seguito dettagliata:

- I soggetti che espletano il servizio di raccolta rifiuti presso il Comune isolano di riferimento, presentano istanza di rilascio contrassegno per l'utilizzo degli stalli ai sensi della presente ordinanza, per un massimo di n.2 stalli per Comune.
- L'istanza dovrà indicare i dati della società esercente il servizio, le targhe degli autocarri impiegati, il riferimento telefonico di un responsabile operativo.
- A fronte dell'utilizzo degli stalli, i soggetti che ne faranno richiesta, dovranno anticipatamente corrispondere ciascuno una tariffa pari ad €. 3.377,50 (tremilatrecentosettantasette/50) corrispondente al canone minimo previsto dalla Circolare MIT n.2 del 30.12.2022.

Art. 3

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 4

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

Napoli, lì <u>10</u> 02 2023

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea ANNUNZIATA

